

**Convenzione sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione
nei confronti delle donne**

Diff.: Generale

18 ottobre 2013

Originale: inglese

VERSIONE PRELIMINARE NON MODIFICATA

Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

**Raccomandazione generale n. 30 sulle donne in situazioni di prevenzione dei
conflitti, conflitto e post conflitto**

Sommario

I. Introduzione.....	3#
II. Ambito della raccomandazione generale.....	3#
III. Applicazione della Convenzione alle situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto	4#
A. Applicazione territoriale ed extraterritoriale della Convenzione.....	4#
B. Applicazione della Convenzione agli attori statali e non statali	5#
C. Complementarità della Convenzione e del diritto internazionale umanitario, dei rifugiati e penale.....	6#
D. Convenzione e programma del Consiglio di sicurezza sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza	8#
IV. Convenzione e situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto	8#
A. Donne e prevenzione dei conflitti	8#
B. Donne in contesti di conflitto e post conflitto	9#
V. Conclusioni.....	23#
A. Monitoraggio e rapporti	23#

B. Ratifica o adesione al trattato 23#

I. Introduzione

1. Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, alla sua quarantasettesima sessione nel 2010, ha adottato una raccomandazione generale sulle donne in situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. L'obiettivo principale e lo scopo della raccomandazione generale è fornire agli Stati firmatari un quadro attendibile delle misure legislative, politiche e di altra natura, idonee a garantire il pieno adempimento del loro obbligo di tutelare, rispettare e realizzare i diritti umani delle donne ai sensi della Convenzione. La raccomandazione si basa inoltre su principi formulati in raccomandazioni generali precedentemente adottate.

2. Proteggere in ogni caso i diritti umani delle donne, promuovere l'uguaglianza di genere prima, durante e dopo i conflitti e garantire che le diverse esperienze delle donne siano pienamente integrate in tutti i processi di pace e ricostruzione sono importanti obiettivi della Convenzione. Il Comitato ribadisce che gli obblighi degli Stati firmatari persistono durante il conflitto o lo stato di emergenza, senza discriminazione tra cittadini e non cittadini nel territorio dello Stato firmatario o sotto il suo effettivo controllo anche se non all'interno del suo territorio. Il Comitato ha ripetutamente espresso preoccupazione per l'impatto di genere dei conflitti e per l'esclusione delle donne dalle iniziative di prevenzione dei conflitti e dai processi di transizione e ricostruzione post conflitto, e per il fatto che le relazioni degli Stati firmatari non forniscono sufficienti informazioni sull'applicazione della Convenzione in tali situazioni.

3. La raccomandazione generale fornisce agli Stati firmatari linee guida specifiche sull'attuazione del loro obbligo di diligenza rispetto alle azioni di persone fisiche o giuridiche che possano ledere i diritti sanciti dalla Convenzione, e fornisce suggerimenti su come attori non appartenenti allo Stato possano occuparsi dei diritti delle donne nelle zone di conflitto.

II. Ambito della raccomandazione generale

4. La raccomandazione generale riguarda l'applicazione della Convenzione alla prevenzione dei conflitti, ai conflitti armati internazionali e non internazionali, alle situazioni di occupazione straniera, nonché ad altre forme di occupazione e alla fase post conflitto. La raccomandazione riguarda inoltre altre situazioni critiche, quali disordini interni, lotte civili protratte e di bassa intensità, lotte politiche, scontri tra etnie e comunità, stati di emergenza e repressione delle sollevazioni di massa, lotta al terrorismo e al crimine organizzato, che non sono necessariamente classificabili come conflitti armati ai sensi del diritto umanitario internazionale, comportano gravi violazioni dei diritti delle donne e sono di particolare interesse per il Comitato. Ai fini di questa raccomandazione generale, le fasi di conflitto e post conflitto sono state talora distinte in quanto possono comportare problematiche e opportunità diverse per quanto riguarda i diritti umani delle donne e delle ragazze. Il Comitato osserva tuttavia che la transizione dal conflitto al post conflitto spesso non è lineare e può essere caratterizzata da cessazioni e riprese del conflitto, all'interno di un ciclo che può durare a lungo.

5. Tali situazioni sono strettamente legate a crisi di sfollamento interno, apolidia e lotta delle popolazioni di rifugiati ai processi di rimpatrio. A questo proposito, il Comitato ribadisce la raccomandazione generale n. 28 (2010) secondo la quale gli Stati firmatari continuano ad essere

responsabili di tutte le proprie azioni che influiscono sui diritti umani dei cittadini e non cittadini, degli sfollati interni, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli apolidi, all'interno del loro territorio o sotto il loro effettivo controllo anche se non all'interno del loro territorio.

6. Le donne non costituiscono un gruppo omogeneo e le loro esperienze di conflitto ed esigenze specifiche nei contesti post conflitto sono diverse. Le donne non sono spettatrici passive o solo vittime o bersagli. Hanno sempre svolto e continuano a svolgere il ruolo di combattenti all'interno della società civile organizzata, sostenitrici dei diritti umani, membri di movimenti di resistenza e agenti attivi nei processi formali e informali di pace e ricostruzione. Gli Stati firmatari devono affrontare tutti gli aspetti dei propri obblighi ai sensi della Convenzione, con l'obiettivo di eliminare la discriminazione nei confronti delle donne.

7. La discriminazione nei confronti delle donne si sovrappone inoltre ad altre forme di discriminazione, come indicato nella raccomandazione generale n. 28 (2010). Poiché la Convenzione riflette un approccio basato sul ciclo di vita, gli Stati firmatari sono inoltre tenuti ad occuparsi dei diritti e dei bisogni specifici, derivanti da discriminazione di genere, delle bambine coinvolte in conflitti.

III. Applicazione della Convenzione alle situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto

A. Applicazione territoriale ed extraterritoriale della Convenzione

8. Il Comitato ribadisce la raccomandazione generale n. 28 (2010) secondo la quale gli obblighi degli Stati firmatari si applicano anche extraterritorialmente nei confronti delle persone che si trovano sotto il loro effettivo controllo, anche se non all'interno del loro territorio, e gli Stati firmatari sono responsabili di tutte le loro azioni che influiscono sui diritti umani indipendentemente dal fatto che le persone interessate si trovino o meno nel loro territorio.

9. In situazioni di conflitto e post conflitto, gli Stati firmatari sono tenuti ad applicare la Convenzione, gli altri diritti umani internazionali e il diritto umanitario quando esercitano una giurisdizione territoriale o extraterritoriale, sia individualmente, ad esempio nell'ambito di azioni militari unilaterali, sia come membri di organizzazioni e coalizioni internazionali o intergovernative, ad esempio come parti di una forza internazionale di pace. La Convenzione si applica ad un'ampia gamma di situazioni, anche quando uno Stato eserciti la giurisdizione, come nel caso dell'occupazione e di altre forme di amministrazione di territori stranieri, ad esempio l'amministrazione del territorio da parte delle Nazioni Unite; ai contingenti nazionali che partecipano a un'operazione internazionale di mantenimento o di imposizione della pace; alle persone detenute da agenti di uno Stato, come militari o mercenari, al di fuori del suo territorio; ad azioni militari legittime o illegittime in un altro Stato; all'assistenza bilaterale o multilaterale di donatori per la prevenzione dei conflitti e l'aiuto umanitario, le attività di mitigazione o la ricostruzione post conflitto; al coinvolgimento come terzi nei processi di pace o di negoziazione, e alla stipulazione di accordi commerciali con i paesi interessati dai conflitti.

10. La Convenzione impone inoltre agli Stati firmatari di disciplinare le attività degli attori nazionali non statali, sotto il loro effettivo controllo, che operano extraterritorialmente. Nella raccomandazione generale n. 28 (2010) il Comitato ha riaffermato il requisito, di cui all'articolo 2 (e) della Convenzione, di eliminare le discriminazioni da parte di qualsiasi attore pubblico o privato, comprese le azioni di società nazionali che operano extraterritorialmente. Sono compresi i

casi in cui società nazionali concedono prestiti per progetti in zone di conflitto che comportano sfratti forzati e che richiedono l'istituzione di meccanismi di responsabilità e di controllo per i fornitori di servizi di sicurezza privati e altri fornitori che operano in zone di conflitto.

11. Vi possono essere casi in cui gli Stati firmatari hanno anche obblighi extraterritoriali di cooperazione internazionale, come previsto dal diritto internazionale, ad esempio il trattato sulle donne con disabilità (art. 32 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità), le bambine nei conflitti armati (art. 24 (4) della Convenzione sui diritti dell'infanzia e i relativi primi due protocolli opzionali) e il godimento non discriminatorio di diritti economici, sociali e culturali (articoli 2 (1), 11 (1), 22 e 23 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali). In tali casi, l'applicazione extraterritoriale della Convenzione richiede che gli Stati osservino la Convenzione nell'adempimento di quegli obblighi.

12. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Applicare in modo completo la Convenzione e altri strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani, nonché il diritto umanitario, nell'esercizio della giurisdizione territoriale o extraterritoriale, sia agendo individualmente sia come membri di organizzazioni e coalizioni internazionali o intergovernative;

b) Regolamentare le attività di tutti gli attori nazionali non statali sotto il loro effettivo controllo che operano extraterritorialmente, e garantire il pieno rispetto della Convenzione da parte di tali attori;

c) Rispettare, tutelare e realizzare i diritti garantiti dalla Convenzione, che si applica a livello extraterritoriale, come potenza occupante, in situazioni di occupazione straniera.

B. Applicazione della Convenzione agli attori statali e non statali

13. I diritti delle donne nei processi di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto sono influenzati da diversi attori, compresi gli Stati che agiscono individualmente (ad esempio lo Stato all'interno dei cui confini nasce il conflitto, Stati vicini coinvolti nelle dimensioni regionali del conflitto o Stati coinvolti in operazioni militari unilaterali oltre confine) nonché gli Stati che agiscono come membri di organizzazioni internazionali o intergovernative (ad esempio, nell'ambito di forze di pace internazionali o finanziando i processi di pace attraverso istituzioni finanziarie internazionali) e coalizioni e attori non statali come gruppi armati, paramilitari, corporazioni, organizzazioni militari private, gruppi criminali organizzati e vigilantes. In contesti di conflitto e post conflitto, le istituzioni statali sono spesso indebolite o alcune funzioni pubbliche possono essere svolte da altri governi, organizzazioni intergovernative o gruppi non statali. Il Comitato sottolinea che, in questi casi, possono presentarsi obblighi simultanei e complementari per diversi attori coinvolti ai sensi della Convenzione.

14. La responsabilità dello Stato in base alla Convenzione esiste anche quando le azioni o omissioni di un attore non statale possono essere attribuite allo Stato secondo il diritto internazionale. Quando uno Stato firmatario agisce in qualità di membro di una organizzazione internazionale nei processi di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto, quello Stato rimane responsabile dei propri obblighi ai sensi della Convenzione nel proprio territorio ed extraterritorialmente, ed è inoltre responsabile dell'adozione di misure idonee a garantire che le politiche e le decisioni di tale organizzazione siano conformi ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione.

15. Il Comitato ha inoltre ripetutamente sottolineato come la Convenzione imponga agli Stati firmatari di disciplinare gli attori non statali in base al dovere di protezione, attribuendo agli Stati la responsabilità di esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare, punire e garantire il risarcimento per azioni di persone fisiche o giuridiche che ledano i diritti sanciti dalla Convenzione. Nelle proprie raccomandazioni generali n. 19 (1992) e 28 (2010), il Comitato ha definito gli obblighi di diligenza nella protezione delle donne dalla violenza e dalla discriminazione, sottolineando che, oltre alle misure costituzionali e legislative, gli Stati firmatari devono fornire anche un adeguato supporto amministrativo e finanziario per l'attuazione della Convenzione.

16. Oltre all'obbligo per gli Stati firmatari di disciplinare gli attori non statali, il diritto umanitario internazionale prevede obblighi che vincolano gli attori non statali, in quanto parti di un conflitto armato (ad esempio, insorti e gruppi di rivoltosi) secondo l'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e il Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in relazione alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali. Ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, sebbene gli attori non statali non possano aderire alla Convenzione, il Comitato osserva che in determinate circostanze, in particolare quando un gruppo armato con una struttura politica distinta eserciti un controllo significativo sul territorio e sulla popolazione, gli attori non statali sono obbligati a rispettare i diritti umani internazionali. Il Comitato sottolinea che gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario potrebbero comportare una responsabilità penale individuale anche per i membri e i leader di gruppi armati non statali e per organizzazioni militari private.

17. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Garantire il risarcimento per le azioni di persone fisiche o giuridiche nell'ambito dell'obbligo di diligenza;

b) Respingere ogni forma di riduzione della tutela dei diritti delle donne volta a mitigare le azioni di attori non statali, come terroristi, singoli individui o gruppi armati;

c) Interagire con gli attori non statali per prevenire gli abusi dei diritti umani legati alle loro attività nelle zone di conflitto, in particolare tutte le forme di violenza di genere; fornire un'adeguata assistenza alle imprese per valutare e affrontare i maggiori rischi di abuso, prestando particolare attenzione alla violenza di genere; stabilire un efficace meccanismo di responsabilità;

d) Adottare pratiche rispettose delle questioni di genere (ad esempio, impiegare funzionari di polizia di sesso femminile) nelle indagini sulle violazioni durante e dopo il conflitto, per garantire che le violazioni da parte di attori statali e non statali siano individuate e affrontate.

18. Il Comitato esorta inoltre gli attori non statali, come i gruppi armati, a:

a) Rispettare i diritti delle donne nelle situazioni di conflitto e post conflitto, in linea con la Convenzione;

b) Impegnarsi a rispettare i codici di condotta sui diritti umani e il divieto di ogni forma di violenza di genere.

C. Complementarità della Convenzione e del diritto internazionale umanitario, dei rifugiati e penale

19. In tutte le situazioni di crisi, siano esse conflitti armati non internazionali o internazionali,

emergenze pubbliche, occupazioni straniere o altre situazioni critiche, come le lotte politiche, i diritti delle donne sono garantiti da un regime di diritto internazionale che prevede protezioni complementari ai sensi della Convenzione e del diritto internazionale umanitario, dei rifugiati e penale.

20. In situazioni che soddisfano la definizione di conflitto armato non internazionale o internazionale, la Convenzione e il diritto umanitario internazionale si applicano simultaneamente e le loro diverse tutele sono complementari, vale a dire non si escludono a vicenda. Secondo il diritto umanitario internazionale, le donne coinvolte in conflitti armati hanno diritto alle misure di protezione generali che riguardano uomini e donne e ad alcune protezioni specifiche limitate, principalmente la protezione contro lo stupro, la prostituzione forzata e ogni altra forma di abuso, la priorità nella distribuzione dei soccorsi a gestanti, puerpere e madri in allattamento nei conflitti armati internazionali, la detenzione in strutture separate dagli uomini e sotto il controllo diretto di altre donne, l'esenzione dalla pena di morte per le gestanti o le madri di bambini piccoli o a loro carico.

21. Il diritto umanitario internazionale impone inoltre alle potenze occupanti obblighi che si applicano contemporaneamente alla Convenzione e ad altre leggi internazionali sui diritti umani. Il diritto umanitario internazionale vieta inoltre a uno Stato di trasferire parte della propria popolazione civile nel territorio che occupa. Ai sensi del diritto umanitario internazionale, le donne sotto occupazione hanno diritto a protezioni generali e alle seguenti protezioni specifiche: protezione contro lo stupro, la prostituzione forzata e ogni altra forma di abuso, libera circolazione di forniture di indumenti essenziali destinati alle gestanti e alle puerpere, zone di sicurezza o zone neutrali create per proteggere la popolazione civile, in particolare le gestanti e le madri di bambini sotto i 7 anni di età, e la detenzione in strutture separate dagli uomini e sotto il controllo diretto di altre donne. Le donne internate civili devono ricevere supporti sanitari ed essere perquisite da altre donne.

22. Le disposizioni della Convenzione che vietano la discriminazione nei confronti delle donne rafforzano e completano il regime internazionale di protezione giuridica per le rifugiate, le donne e le ragazze sfollate ed apolide in diversi contesti, soprattutto in considerazione del fatto che gli accordi internazionali pertinenti, in particolare la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967, non contengono disposizioni esplicite sull'uguaglianza di genere.

23. Ai sensi della Convenzione, l'obbligo degli Stati firmatari di prevenire, indagare e punire la tratta e la violenza sessuale e di genere è rafforzato dal diritto penale internazionale, compresi la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali e misti e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ai sensi del quale la riduzione in schiavitù nel corso della tratta di donne e bambine, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di pari gravità, possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità, atti di tortura o genocidio. Il diritto penale internazionale, incluse in particolare le definizioni di violenza di genere, in special modo la violenza sessuale, deve essere interpretato in modo coerente con la Convenzione e con gli altri strumenti di tutela dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, senza distinzione negativa di genere.

24. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Tenere in debita considerazione le protezioni complementari per le donne e le bambine, derivanti dal diritto umanitario, dei rifugiati e penale internazionale, nell'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione.

D. Convenzione e programma del Consiglio di sicurezza sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza

25. Il Comitato riconosce che le diverse risoluzioni tematiche del Consiglio di sicurezza, in particolare le risoluzioni [1325 \(2000\)](#), [1820 \(2008\)](#), [1888 \(2009\)](#), [1889 \(2009\)](#), [1960 \(2010\)](#) e [2106 \(2013\)](#), oltre a risoluzioni come la [1983 \(2011\)](#) che fornisce orientamenti specifici sull'impatto dell'HIV e dell'AIDS sulle donne in contesti di conflitto e post conflitto, costituiscono fondamenti politici essenziali per promuovere la difesa delle donne, della pace e della sicurezza.

26. Poiché tutte le aree di interesse trattate in tali risoluzioni trovano espressione nelle disposizioni fondamentali della Convenzione, la loro attuazione deve basarsi su un modello di sostanziale uguaglianza e coprire tutti i diritti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato ribadisce la necessità di un approccio concertato e integrato che collochi l'attuazione del programma del Consiglio di sicurezza per le donne, la pace e la sicurezza nel quadro più ampio dell'attuazione della Convenzione e del relativo Protocollo opzionale.

27. L'articolo 18 della Convenzione contiene una procedura di comunicazione in base alla quale gli Stati firmatari sono tenuti a riferire in merito alle misure adottate per attuare le disposizioni della Convenzione, anche in situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto. Il ricorso alla procedura di comunicazione per includere anche informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Consiglio di sicurezza può consolidare gli scopi della Convenzione e il programma del Consiglio, e quindi ampliare, rafforzare e rendere operativa l'uguaglianza di genere.

28. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Garantire che i piani e le strategie d'azione nazionali, adottati per l'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza [1325 \(2000\)](#) e delle risoluzioni successive, siano conformi alla Convenzione e che vengano stanziati budget adeguati per la loro realizzazione;

b) Garantire che l'attuazione degli obiettivi del Consiglio di sicurezza rifletta un modello di sostanziale uguaglianza e tenga conto dell'impatto dei contesti di conflitto e post conflitto su tutti i diritti sanciti dalla convenzione, oltre che delle violazioni riguardanti la violenza di genere associata ai conflitti, compresa la violenza sessuale;

c) Cooperare con tutte le reti, i dipartimenti, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite in relazione all'intera gamma dei processi di conflitto, compresi la prevenzione del conflitto, il conflitto, la risoluzione del conflitto e la ricostruzione post conflitto, per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione;

d) Migliorare la collaborazione con la società civile e le organizzazioni non governative che lavorano all'attuazione del programma del Consiglio di sicurezza per le donne, la pace e la sicurezza.

IV. Convenzione e situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto

A. Donne e prevenzione dei conflitti

29. Gli obblighi derivanti dalla Convenzione impongono agli Stati firmatari di concentrarsi sulla prevenzione dei conflitti e di tutte le forme di violenza. La prevenzione dei conflitti comprende efficaci sistemi di allarme precoce per raccogliere e analizzare le informazioni disponibili, svolgere attività preventive di diplomazia e mediazione e mettere in atto iniziative preventive volte ad affrontare le cause alla radice dei conflitti. La prevenzione comprende inoltre

una regolamentazione solida ed efficace del commercio di armi, oltre ad un adeguato controllo sulla circolazione delle armi convenzionali esistenti, spesso illegali, comprese le armi leggere, al fine di prevenirne l'uso per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere. Esiste una correlazione tra l'aumento della violenza e della discriminazione di genere e lo scoppio dei conflitti. Un rapido aumento della violenza sessuale, ad esempio, può essere un indicatore precoce di un conflitto. Di conseguenza, le iniziative volte ad eliminare le violazioni di genere contribuiscono, a lungo termine, a prevenire anche i conflitti, la loro escalation e il ripetersi delle violenze nella fase successiva al conflitto.

30. Nonostante l'importanza della prevenzione dei conflitti per i diritti delle donne, le iniziative di prevenzione spesso escludono le esperienze delle donne come non rilevanti per la previsione dei conflitti; la partecipazione delle donne alla prevenzione dei conflitti è inoltre bassa. Il Comitato ha già rilevato la scarsa partecipazione delle donne alle istituzioni che si occupano di diplomazia preventiva e di questioni globali come le spese militari e il disarmo nucleare. Oltre a non rispondere ai criteri della Convenzione, tali misure, che non tengono conto delle questioni di genere, risultano inadeguate per una efficace previsione e prevenzione dei conflitti. È solo includendo le donne e applicando un'analisi di genere dei conflitti che gli Stati firmatari possono elaborare risposte adeguate.

31. La Convenzione richiede che le politiche di prevenzione non siano discriminatorie e che gli sforzi per prevenire o mitigare i conflitti non danneggino intenzionalmente o indirettamente le donne, né creino o rafforzino le disuguaglianze di genere. Gli interventi di governi centrali o di Stati terzi nei processi di pace locali dovrebbero promuovere piuttosto che indebolire i ruoli di leadership e di pace femminili a livello locale.

32. Il Comitato ha già osservato che la diffusione delle armi convenzionali, in particolare delle armi leggere, comprese le armi sottratte al commercio legale, può avere un effetto diretto o indiretto sulle donne come vittime della violenza di genere legata ai conflitti, come vittime di violenza domestica e come partecipanti a movimenti di protesta o resistenza.

33. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

- a) Potenziare e sostenere le iniziative formali e informali di prevenzione dei conflitti da parte delle donne;
- b) Garantire l'equa partecipazione delle donne alle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, nonché ai processi informali, locali o comunitari di diplomazia preventiva;
- c) Definire sistemi di allarme precoce e adottare misure di sicurezza specifiche per genere per prevenire l'escalation della violenza di genere e di altre violazioni dei diritti delle donne;
- d) Includere indicatori e parametri di riferimento relativi al genere nella struttura di gestione dei risultati del sistema di allarme precoce;
- e) Affrontare l'impatto di genere dei trasferimenti internazionali di armi, in particolare di armi leggere e illegali, anche attraverso la ratifica e l'attuazione del Trattato sul commercio delle armi (2013).

B. Donne in contesti di conflitto e post conflitto

1. Violenza di genere (articoli 1-3 e 5 (a))

34. La violenza contro donne e bambine è una forma di discriminazione vietata dalla Convenzione ed è una violazione dei diritti umani. I conflitti acuiscono le disparità di genere esistenti, esponendo le donne a un maggiore rischio di varie forme di violenza di genere da parte di attori statali e non statali. La violenza legata ai conflitti si manifesta ovunque: in ambiente domestico, nelle strutture di detenzione e nei campi per sfollati e rifugiati; si può verificare in

qualsiasi momento, ad esempio durante attività quotidiane come la raccolta di acqua e di legna da ardere, o nel tragitto verso la scuola o il luogo di lavoro. Gli autori delle violenze di genere legate ai conflitti possono essere molteplici: membri delle forze armate governative, gruppi paramilitari, gruppi armati non statali, personale di pace e civili. Indipendentemente dal carattere del conflitto armato, dalla sua durata o dagli attori coinvolti, le donne e le bambine sono sempre più oggetto di deliberate forme di violenza e abuso, quali uccisioni arbitrarie, torture e mutilazioni, violenze sessuali, matrimoni forzati, prostituzione forzata, gravidanza forzata, interruzione di gravidanza forzata e sterilizzazione.

35. È indiscutibile che, sebbene tutta la popolazione civile sia colpita dai conflitti armati, le donne e le bambine siano, in misura crescente, i principali bersagli della violenza sessuale “anche come tattica di guerra per umiliare, dominare, intimorire, disperdere e/o trasferire con la forza i civili di una comunità o di gruppo etnico”, e che questa forma di violenza sessuale persista anche dopo la cessazione delle ostilità (risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza). Per la maggior parte delle donne in contesti post conflitto, la violenza non si ferma con il cessate il fuoco ufficiale o la firma dell'accordo di pace e spesso aumenta dopo il conflitto. Il Comitato prende atto delle numerose relazioni a conferma del fatto che, sebbene cambino le forme e i luoghi della violenza e non possa più esistere una violenza “sponsorizzata” dallo Stato, tutte le forme di violenza di genere, in particolare la violenza sessuale, si intensificano nel contesto postbellico. L'incapacità di prevenire, indagare e punire tutte le forme di violenza di genere, oltre ad altri fattori quali l'inefficacia dei processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, può inoltre favorire ulteriore violenza contro le donne nei periodi postbellici.

36. Durante e dopo il conflitto, gruppi specifici di donne e bambine sono particolarmente a rischio di violenza, soprattutto sessuale, ad esempio le donne sfollate internamente e rifugiate, quelle che difendono i diritti umani della donna e quelle appartenenti a diverse caste, minoranze etniche, nazionali, religiose o ad altre minoranze o identità, che sono spesso attaccate come rappresentanti simboliche delle loro comunità, le vedove e le donne con disabilità. Anche le donne combattenti e le donne che prestano servizio militare sono vulnerabili alle violenze sessuali e alle molestie da parte di gruppi armati statali e non statali e dei movimenti di resistenza.

37. La violenza di genere si associa inoltre a molteplici altre violazioni dei diritti umani, come gli attacchi ai difensori dei diritti delle donne da parte dello Stato e di attori non statali, che pregiudicano la partecipazione paritaria e significativa delle donne alla vita politica e pubblica. La violenza di genere legata ai conflitti comporta un'ampia gamma di conseguenze fisiche e psicologiche per le donne, come lesioni e disabilità, maggiore rischio di infezione da HIV e rischio di gravidanze indesiderate a seguito di violenza sessuale. Esiste una forte associazione tra la violenza di genere e l'HIV, compresa la trasmissione intenzionale dell'HIV, usata come arma di guerra attraverso lo stupro.

38. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

- a) Proibire tutte le forme di violenza di genere da parte di attori statali e non statali, anche attraverso leggi, politiche e protocolli;
- b) Prevenire, indagare e punire tutte le forme di violenza di genere, in particolare la violenza sessuale perpetrata da attori statali e non statali, e attuare una politica di tolleranza zero;
- c) Garantire l'accesso delle donne e delle ragazze alla giustizia; adottare procedure investigative sensibili alle specificità di genere per affrontare la violenza sessuale e di genere; condurre una formazione di genere e adottare codici di condotta e protocolli per la polizia e i militari, comprese le forze di pace; rafforzare il ruolo della magistratura, anche nel contesto dei meccanismi di giustizia di transizione, per garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità;

d) Raccogliere e standardizzare metodi di acquisizione di dati sull'incidenza e sulla diffusione della violenza di genere, in particolare la violenza sessuale in contesti diversi e per diverse categorie di donne;

e) Stanziare risorse adeguate e adottare misure efficaci per garantire che le vittime della violenza di genere, in particolare della violenza sessuale, abbiano accesso a cure mediche complete, assistenza psicologica e sostegno psicosociale;

f) Sviluppare e diffondere procedure operative standard e percorsi di collegamento tra gli attori responsabili della sicurezza e i fornitori di servizi per i casi di violenza di genere, compresi sportelli unici che offrano servizi medici, legali e psicosociali per le vittime di violenza sessuale, centri comunitari multifunzionali che forniscano assistenza immediata e supporto alla autonomia e alla reintegrazione economica e sociale, e cliniche mobili;

g) Investire in competenze tecniche e allocare risorse per rispondere alle esigenze specifiche delle donne e delle bambine vittime di violenza, affrontando anche l'impatto della violenza sessuale sulla loro salute riproduttiva.

h) Garantire che le risposte nazionali includano interventi specifici che colleghino e allineino la prevenzione alla risposta alla violenza di genere e all'HIV.

2. Tratta (art. 6)

39. La tratta di donne e bambine, che costituisce una discriminazione di genere, è esacerbata durante e dopo il conflitto a causa del crollo delle strutture politiche, economiche e sociali, degli alti livelli di violenza e dell'aumento del militarismo. Le situazioni di conflitto e post conflitto creano particolari strutture di domanda favorevoli allo sfruttamento sessuale, economico e militare delle donne. Le regioni colpite dal conflitto possono essere zone di origine, transito e destinazione della tratta di donne e bambine, con forme di tratta che variano a seconda della regione, del contesto economico e politico specifico e degli attori statali e non statali coinvolti. Le donne e le bambine che vivono in campi per sfollati interni o rifugiati, provengono da tali campi o sono in cerca di mezzi di sussistenza sono particolarmente a rischio di tratta.

40. La tratta può verificarsi anche quando paesi terzi tentano di limitare l'afflusso di migranti dalle zone colpite dal conflitto attraverso misure quali l'interdizione, l'espulsione o la detenzione. Politiche migratorie restrittive, specifiche per sesso o discriminatorie, che limitano le opportunità per le donne e le bambine in fuga dalle zone di conflitto, possono aumentare la loro vulnerabilità allo sfruttamento e alla tratta.

41. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Prevenire, perseguire e punire la tratta e le relative violazioni dei diritti umani che si verificano sotto la loro giurisdizione, siano esse perpetrate da autorità pubbliche o da attori privati, e adottare misure di protezione specifiche per le donne e le bambine, comprese quelle sfollate internamente e rifugiate;

b) Adottare una politica di tolleranza zero basata sulle norme internazionali in materia di diritti umani, in relazione a tratta, sfruttamento e abuso sessuale, che si rivolga anche alle truppe nazionali, alle forze di pace, alla polizia di frontiera, ai funzionari dell'immigrazione e alle organizzazioni umanitarie, fornendo loro una formazione sulle questioni di genere che consenta di identificare e proteggere le donne e le bambine vulnerabili;

c) Adottare una politica migratoria globale, sensibile alle questioni di genere e basata sui diritti, che garantisca che le donne e le bambine provenienti dalle zone colpite dai conflitti non siano oggetto di tratta;

d) Adottare accordi bilaterali o regionali e altre forme di cooperazione per proteggere i

diritti delle donne e delle bambine vittime della tratta e per facilitare il perseguimento dei responsabili.

3. Partecipazione (articoli 7-8)

42. Sebbene le donne assumano spesso ruoli di leadership durante i conflitti come capofamiglia, pacificatrici, leader politici e combattenti, il Comitato ha ripetutamente espresso la preoccupazione che le loro voci siano messe a tacere ed emarginate nei periodi postbellici e di transizione e durante i processi di ripresa. Il Comitato ribadisce l'importanza dell'inclusione di una massa critica di donne nei negoziati internazionali, nelle attività di pace, a tutti i livelli di diplomazia preventiva, mediazione, assistenza umanitaria, riconciliazione sociale, negoziati di pace, a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché nel sistema giudiziario penale. A livello nazionale, la partecipazione paritaria, significativa ed efficace delle donne nelle diverse branche del governo, la loro nomina a ruoli di leadership in ambito governativo e la loro partecipazione come membri attivi della società civile, sono prerequisiti essenziali per creare una società caratterizzata da democrazia duratura, pace e uguaglianza di genere.

43. Le conseguenze immediate del conflitto possono offrire agli Stati firmatari una opportunità strategica per adottare misure legislative e politiche volte ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del Paese, e a garantire che le donne abbiano pari opportunità di partecipare alle nuove strutture di governo post conflitto. Tuttavia, in molti casi, alla cessazione ufficiale delle ostilità, la promozione dell'uguaglianza di genere e la partecipazione delle donne ai processi decisionali non sono viste come priorità e possono essere messe da parte come incompatibili con gli obiettivi di stabilizzazione. La piena partecipazione e il coinvolgimento delle donne nel processo formale di pace, nella ricostruzione post conflitto e nello sviluppo socioeconomico spesso non si realizzano a causa di stereotipi profondamente radicati, che si riflettono nella leadership tradizionalmente maschile dei gruppi statali e non statali e che escludono le donne da tutti gli aspetti del processo decisionale, a cui si aggiungono la violenza di genere e altre forme di discriminazione nei confronti delle donne.

44. L'adempimento degli obblighi degli Stati firmatari di garantire la pari rappresentanza delle donne nella vita politica e pubblica (art. 7) e a livello internazionale (art. 8) richiede misure, comprese misure speciali temporanee ai sensi dell'articolo 4 (1), per affrontare questo più ampio contesto di discriminazione di genere e disuguaglianza nelle aree colpite dai conflitti, oltre alle specifiche e molteplici barriere alla pari partecipazione delle donne dipendenti da ulteriori restrizioni, derivanti dai conflitti, alla mobilità, alla sicurezza, alla raccolta di fondi, alle campagne elettorali e alle competenze tecniche.

45. L'adempimento di questi obblighi riguarda in particolare gli Stati firmatari sul cui territorio si sono verificate le ostilità, oltre agli altri Stati firmatari coinvolti nei processi di pace che sono tenuti a garantire che le donne siano rappresentate nelle proprie istituzioni e a sostenere la partecipazione delle donne locali ai processi di pace. Il loro adempimento, unitamente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza [1325 \(2000\)](#) sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza, garantisce una partecipazione significativa delle donne ai processi di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti.

46. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

- a) Garantire che gli strumenti legislativi, esecutivi, amministrativi e altri strumenti normativi non limitino la partecipazione delle donne alla prevenzione, alla gestione e alla risoluzione dei conflitti;
- b) Garantire la pari rappresentanza delle donne a tutti i livelli decisionali nelle

istituzioni e negli apparati nazionali, compresi le forze armate, la polizia, le istituzioni giudiziarie e i meccanismi di giustizia di transizione (giudiziari e non giudiziari) che si occupano dei crimini commessi durante il conflitto;

c) Garantire che le donne, le organizzazioni della società civile che si occupano di questioni femminili e i rappresentanti della società civile siano inclusi in uguale misura in tutti i negoziati di pace e nelle iniziative di ricostruzione post conflitto;

d) Fornire alle donne una formazione per la leadership al fine di garantire la loro effettiva partecipazione ai processi politici post conflitto.

47. Il Comitato raccomanda agli Stati terzi che partecipano ai processi di risoluzione dei conflitti, individualmente o in qualità di membri di organizzazioni internazionali, di:

a) Includere le donne nelle attività di negoziazione e mediazione come delegate, anche a livelli dirigenziali;

b) Fornire assistenza tecnica per i processi di risoluzione dei conflitti ai paesi che escono da un conflitto, in modo tale da promuovere l'effettiva partecipazione delle donne.

4. Accesso all'istruzione, al lavoro e alla sanità, e donne nelle zone rurali (articoli 10-12, 14)

48. La completa disgregazione delle infrastrutture pubbliche statali e di erogazione dei servizi è una delle principali e dirette conseguenze dei conflitti armati; in queste condizioni vengono meno i servizi essenziali alla popolazione. Donne e ragazze sopportano in modo particolare il peso di tali condizioni socioeconomiche. Nelle zone colpite dai conflitti, le scuole sono chiuse per ragioni di sicurezza, occupate da gruppi armati statali e non statali o distrutte e pertanto inaccessibili alle ragazze. Tra gli altri fattori che impediscono l'accesso delle ragazze all'istruzione vi sono gli attacchi mirati e le minacce a loro e ai loro insegnanti da parte di attori non statali, nonché le responsabilità domestiche e di accudimento che le ragazze sono obbligate ad assumersi.

49. Allo stesso modo, le donne sono costrette a cercare fonti alternative di sostentamento, poiché la sopravvivenza della famiglia dipende in larga misura da loro. Anche se durante i conflitti le donne assumono ruoli precedentemente svolti dagli uomini nel settore dell'occupazione formale, non è raro che nei contesti post conflitto perdano il lavoro regolare e ritornino nell'ambito domestico o ad occupazioni informali. Se da un lato, nei contesti post conflitto, la creazione di posti di lavoro è una priorità assoluta per la costruzione di un'economia sostenibile, le iniziative per la creazione di posti di lavoro formali tendono a trascurare le donne, concentrandosi piuttosto sulle opportunità economiche per gli uomini disoccupati. È indispensabile che i programmi di ricostruzione post conflitto valorizzino e sostengano i contributi delle donne nelle aree informali e riproduttive dell'economia, in cui si svolge la gran parte dell'attività economica.

50. Nelle zone colpite da conflitti l'accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria, compresi i servizi di salute sessuale e riproduttiva, è interrotto a causa di infrastrutture inadeguate e mancanza di personale medico professionale, medicinali di base e forniture sanitarie. Di conseguenza, le donne e le ragazze sono maggiormente a rischio di gravidanze non pianificate, gravi lesioni all'apparato sessuale e riproduttivo e infezioni sessualmente trasmissibili, compresi HIV e AIDS, a seguito di violenza sessuale durante il conflitto. L'interruzione o il venire meno dei servizi sanitari, unitamente alle restrizioni alla mobilità e alla libertà di movimento delle donne, compromette ulteriormente la parità di accesso delle donne all'assistenza sanitaria, come garantito dall'articolo 12 (1). Gli squilibri di potere e le pericolose norme di genere rendono le ragazze e le donne molto più vulnerabili all'infezione da HIV e questi fattori si accentuano in situazioni di conflitto e post conflitto. La stigmatizzazione e la discriminazione legate all'HIV sono anch'esse pervasive ed hanno profonde implicazioni in termini di prevenzione dell'infezione, cure, assistenza

e supporto, soprattutto se si accompagnano alla stigmatizzazione associata alla violenza di genere.

51. Le donne che vivono in zone rurali sono spesso colpite in modo particolare dalla mancanza di servizi sanitari e sociali adeguati e dall'accesso iniquo alla terra e alle risorse naturali. Analogamente, la loro situazione in contesti di conflitto presenta problematiche particolari per quanto riguarda l'occupazione e il reinserimento sociale, poiché spesso è esacerbata dalla disgregazione dei servizi con conseguente insicurezza alimentare, alloggi inadeguati, privazione di proprietà e mancanza di accesso all'acqua. Le vedove, le donne con disabilità, le donne anziane, le donne single senza sostegno familiare e i nuclei familiari con capofamiglia donna sono particolarmente vulnerabili alle crescenti difficoltà economiche a causa della loro situazione di svantaggio, e spesso mancano di lavoro e di mezzi e opportunità per la sopravvivenza economica.

52. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Sviluppare programmi rivolti alle ragazze vittime di conflitti che lasciano prematuramente la scuola, affinché possano essere reintegrate nelle scuole/università il più presto possibile; impegnarsi nella rapida riparazione e ricostruzione delle infrastrutture scolastiche; adottare misure per prevenire pericoli e attacchi contro le ragazze e i loro insegnanti e garantire che gli autori di tali atti di violenza siano prontamente indagati, perseguiti e puniti;

b) Garantire che le strategie di ripresa economica promuovano l'uguaglianza di genere come condizione preliminare necessaria per un'economia post conflitto sostenibile e si rivolgano alle donne che lavorano sia nel settore dell'occupazione formale che in quello dell'occupazione informale; progettare interventi specifici per sfruttare le opportunità di emancipazione economica delle donne, in particolare delle donne che vivono in zone rurali o appartenenti ad altri gruppi svantaggiati; garantire che le donne siano coinvolte nell'elaborazione di tali strategie e programmi e nel loro monitoraggio; affrontare efficacemente tutti gli ostacoli che si frappongono a un'equa partecipazione delle donne a tali programmi;

c) Garantire un'assistenza sanitaria per la sfera sessuale e riproduttiva che comprenda l'accesso all'informazione sulla salute e sui diritti in questa sfera; sostegno psicosociale; servizi di pianificazione familiare, compresa la contraccezione d'emergenza; servizi sanitari per la maternità, compresi l'assistenza prenatale, i servizi specializzati per il parto, la prevenzione della trasmissione verticale delle malattie e l'assistenza ostetrica d'emergenza; servizi di aborto sicuro; assistenza post aborto; prevenzione e cura dell'HIV/AIDS e di altre infezioni sessualmente trasmissibili, compresa la profilassi post esposizione; assistenza per il trattamento di lesioni quali le fistole, derivanti da violenza sessuale, complicanze del parto o altre complicanze riguardanti la salute riproduttiva ecc.;

d) Garantire che le donne e le ragazze, comprese quelle che possono essere particolarmente vulnerabili all'HIV, abbiano accesso ai servizi sanitari e alle informazioni di base, tra cui prevenzione, cure, assistenza e supporto per l'HIV;

e) Coordinare tutte le attività con le parti interessate delle comunità umanitarie e di sviluppo per garantire un approccio globale che eviti di duplicare le iniziative nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della sanità e che raggiunga le popolazioni svantaggiate, anche quelle delle zone più remote e rurali.

5. Sfolati, rifugiati e richiedenti asilo (articoli 1-3 e 15)

53. Il Comitato ha già osservato che la Convenzione si applica in ogni fase del ciclo di sfollamento e che le situazioni di sfollamento forzato e apolidia spesso colpiscono le donne in modo diverso dagli uomini, rendendole vittime di discriminazione e violenza di genere. Gli sfollamenti interni ed esterni hanno dimensioni specifiche di genere che si presentano in tutte le fasi del ciclo di sfollamento; durante la fuga, l'insediamento e il ritorno nelle zone colpite dai

conflitti, le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili allo sfollamento forzato. Inoltre, sono spesso soggette a gravi violazioni dei diritti umani durante la fuga e nella fase di sfollamento, sia all'interno sia all'esterno dei campi, ed esposte al rischio di violenza sessuale, tratta e reclutamento nelle forze armate e nei gruppi di ribelli.

54. Le donne sfollate vivono in condizioni precarie nei contesti di conflitto e post conflitto a causa del loro iniquo accesso all'istruzione, alla generazione di reddito e alle attività di formazione delle competenze, della scarsa assistenza sanitaria riproduttiva, dell'esclusione dai processi decisionali, esacerbata dalle strutture di leadership a dominanza maschile, della scarsa organizzazione dei campi e dell'insufficienza delle infrastrutture all'interno dei campi e in altri contesti. Questa situazione di grave povertà e disuguaglianza può indurre le donne a fornire favori sessuali in cambio di denaro, alloggio, cibo o altri beni, in circostanze che le rendono vulnerabili allo sfruttamento e alla violenza, nonché all'infezione da HIV e ad altre malattie sessualmente trasmissibili.

55. Le donne rifugiate hanno esigenze diverse e aggiuntive rispetto agli uomini. Si trovano ad affrontare problemi di assistenza e protezione simili a quelli delle donne sfollate internamente e potrebbero quindi beneficiare di interventi simili che tengano conto delle problematiche di genere per rispondere ai loro bisogni. Il Comitato riconosce la diversità all'interno di questi gruppi, le particolari sfide che possono dovere affrontare e le implicazioni giuridiche, sociali e di altro tipo del contesto dello sfollamento (interno o esterno), le lacune dell'assistenza internazionale fornita loro e la necessità di risposte mirate ai loro bisogni.

56. La ricerca di soluzioni durature a seguito degli sfollamenti legati ai conflitti spesso non tiene conto della prospettiva delle donne sfollate, sia perché si basa sulle decisioni assunte da un membro della famiglia o da una comunità in cui la donna non ha voce, sia perché le soluzioni durature sono stabilite nell'ambito di processi post conflitto che escludono le donne. Inoltre, le donne richiedenti asilo provenienti da zone di conflitto possono scontrarsi con barriere di genere, in quanto la loro esperienza può non corrispondere ai tradizionali modelli di persecuzione che sono stati ampiamente articolati da una prospettiva maschile.

57. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Adottare le misure preventive necessarie per garantire la protezione contro lo sfollamento forzato, nonché la tutela dei diritti umani delle donne e delle ragazze sfollate, compreso l'accesso ai servizi di base durante la fuga o lo sfollamento e nel contesto di soluzioni durature;

b) Affrontare i rischi specifici e le particolari necessità dei diversi gruppi di donne sfollate internamente e rifugiate, soggette a molteplici e concomitanti forme di discriminazione, comprese le donne con disabilità, le donne anziane, le ragazze, le vedove, le donne a capo di una famiglia, le gestanti, le donne affette da HIV/AIDS, le donne che vivono in zone rurali, le donne indigene, le donne appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sessuali o religiose e le donne impegnate nella difesa dei diritti umani;

c) Promuovere l'inclusione e la partecipazione significativa delle donne sfollate internamente e rifugiate in tutti i processi decisionali, compresi tutti gli aspetti relativi alla pianificazione e all'attuazione dei programmi di assistenza e alla gestione dei campi, le decisioni relative alla scelta di soluzioni durature e i processi post conflitto;

d) Fornire tutela e assistenza alle donne e alle ragazze sfollate internamente e rifugiate, anche proteggendole dalla violenza di genere, compresi i matrimoni forzati e in età infantile; garantire loro pari accesso ai servizi e all'assistenza sanitaria e la piena partecipazione alla

distribuzione degli approvvigionamenti, nonché allo sviluppo e all'attuazione di programmi di assistenza che tengano conto delle loro esigenze specifiche; fornire protezione contro lo sfollamento di donne indigene, provenienti da zone rurali e appartenenti a minoranze con una particolare dipendenza dalla terra; garantire l'istruzione, il reddito e la disponibilità di attività di formazione professionale;

e) Adottare misure pratiche per la protezione e la prevenzione della violenza di genere, nonché meccanismi di responsabilizzazione in tutti i contesti di sfollamento (nei campi, negli insediamenti e fuori dai campi);

f) Indagare e perseguire tutti i casi di discriminazione e violenza di genere che si verificano in tutte le fasi del ciclo di sfollamento legato al conflitto;

g) Fornire alle donne sfollate internamente e rifugiate e alle ragazze vittime di violenze di genere, compresa la violenza sessuale, un accesso libero e immediato ai servizi medici, all'assistenza legale e a un ambiente sicuro; mettere a disposizione personale sanitario femminile e servizi come l'assistenza sanitaria riproduttiva e un'adeguata consulenza; garantire che le autorità militari e civili presenti nei contesti di sfollamento abbiano ricevuto un'adeguata formazione sulle problematiche relative alla protezione, sui diritti umani e sui bisogni delle donne sfollate;

h) Garantire che le necessità immediate di assistenza umanitaria e le esigenze di protezione siano integrate da strategie a lungo termine a sostegno dei diritti socioeconomici, delle opportunità di sostentamento e di una maggiore autonomia e partecipazione delle donne sfollate e rifugiate, al fine di consentire loro di scegliere le soluzioni durature che meglio si adattano alle loro esigenze;

i) Garantire che tutte le situazioni di afflusso massiccio di rifugiati e di sfollati, comprese le donne e le ragazze, siano affrontate in modo adeguato e che le esigenze di protezione e di assistenza di questa popolazione non siano compromesse dalla mancanza di chiarezza nei mandati delle agenzie internazionali o dalle limitazioni di risorse.

6. Nazionalità e apolidia (articoli 1-3 e 9)

58. Oltre ai maggiori rischi cui sono esposti gli sfollati interni, i rifugiati e i richiedenti asilo, occorre considerare che i conflitti possono essere anche causa e conseguenza di apolidia, condizione che rende le donne e le ragazze particolarmente vulnerabili a diverse forme di abuso sia nel settore privato sia in quello pubblico. L'apolidia può verificarsi quando l'esperienza di conflitto di una donna si interseca con la discriminazione rispetto ai diritti di nazionalità, ad esempio nel caso di leggi che richiedano alle donne di cambiare nazionalità al momento del matrimonio o del suo scioglimento e che neghino loro la possibilità di trasmettere la propria nazionalità.

59. Le donne possono essere lasciate senza nazionalità quando non sono in grado di dimostrarla in quanto i documenti necessari, come i documenti di identità e l'atto di nascita, non vengono rilasciati o vanno persi o distrutti in un conflitto e non vengono riemessi a loro nome. L'apolidia può anche determinare situazioni in cui alle donne viene negata la possibilità di trasmettere la nazionalità ai figli a causa di leggi sulla nazionalità che contengono discriminazioni di genere.

60. Vi sono maggiori rischi di abuso per le donne e le ragazze apolidi in tempi di conflitto perché non godono della protezione che deriva dalla cittadinanza, compresa l'assistenza consolare, e anche perché molte di loro sono prive di documenti e/o appartengono a minoranze etniche, religiose o linguistiche. L'apolidia si traduce anche nella diffusa negazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei periodi post conflitto: alle donne può essere negato l'accesso all'assistenza sanitaria, all'occupazione e ad altri diritti socioeconomici e culturali in quanto i governi limitano i servizi ai cittadini in tempi di maggiori limitazioni delle risorse. Le donne private di nazionalità

vengono spesso escluse anche dai processi politici e dalla partecipazione al nuovo governo e all'amministrazione del loro paese, in violazione degli articoli 7 e 8 della Convenzione.

61. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Garantire che le misure di prevenzione dell'apolidia siano applicate a tutte le donne e ragazze e si rivolgano alle popolazioni particolarmente esposte al rischio di essere rese apolide a causa di conflitti, come le donne sfollate all'interno del paese, i rifugiati, i richiedenti asilo e le vittime di tratta;

b) Garantire che le misure di protezione delle donne e delle ragazze apolide rimangano in vigore prima, durante e dopo il conflitto;

c) Garantire alle donne e alle ragazze vittime di conflitti pari diritti per ottenere i documenti necessari all'esercizio dei loro diritti legali e il diritto di ottenere tali documenti a proprio nome, e assicurare il rapido rilascio o la sostituzione dei documenti senza imporre condizioni irragionevoli, come l'obbligo per le donne e le ragazze sfollate di ritornare nella loro zona di residenza originaria per ottenere i documenti;

d) Garantire la documentazione individuale, anche nei flussi migratori post conflitto, delle donne sfollate all'interno del paese, delle rifugiate, delle richiedenti asilo e delle ragazze separate e non accompagnate, e assicurare la registrazione tempestiva ed equa di nascite, matrimoni e divorzi.

7. Matrimonio e relazioni familiari (articoli 15-16)

62. Le disuguaglianze nei rapporti matrimoniali e familiari influiscono sulle esperienze delle donne in situazioni di conflitto e post conflitto. In tali situazioni, le donne e le ragazze possono essere costrette a sposarsi per placare gruppi armati o perché la condizione di povertà delle donne dopo il conflitto le costringe a sposarsi per motivi di sicurezza finanziaria, pregiudicando il loro diritto di scegliere il coniuge e di contrarre liberamente il matrimonio, come garantito dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b). Durante il conflitto le ragazze sono particolarmente esposte al matrimonio forzato, una pratica lesiva, sempre più utilizzata dai gruppi armati. Anche le famiglie costringono le ragazze a sposarsi a causa della povertà e dell'errata convinzione che questo possa proteggerle dal rischio di stupro.

63. La parità di accesso alla proprietà, garantita dall'articolo 16 (1) (h), è d'importanza critica nelle situazioni post conflitto, dato che l'alloggio e la terra sono essenziali per la ripresa, in particolare per le donne che vivono in famiglie con capofamiglia donna, il cui numero tende ad aumentare in contesti di crisi a causa della separazione familiare e della vedovanza. L'accesso limitato e iniquo delle donne alla proprietà ha conseguenze particolarmente negative nelle situazioni post conflitto, soprattutto quando le donne sfollate che hanno perso il marito o i parenti stretti di sesso maschile ritornano nelle loro case per scoprire di non avere alcun titolo legale sulla loro terra e, di conseguenza, nessun mezzo di sostentamento.

64. Le gravidanze forzate, gli aborti o la sterilizzazione delle donne nelle zone di conflitto violano molteplici diritti femminili, compreso il diritto di cui all'articolo 16 (1) (e) di decidere liberamente e responsabilmente il numero dei figli e la frequenza delle gravidanze.

65. Il Comitato ribadisce le proprie raccomandazioni generali n. 21 (1994) e n. 29 (2013) e raccomanda inoltre agli Stati firmatari di:

a) Prevenire, indagare e punire le violazioni di genere, come i matrimoni forzati, le gravidanze forzate, gli aborti o la sterilizzazione di donne e ragazze nelle zone di conflitto;

b) Adottare una legislazione e politiche sensibili alle questioni di genere, che riconoscano le particolari difficoltà che le donne devono affrontare nel rivendicare il proprio diritto

all'eredità e alla terra in contesti post conflitto, compresa la perdita o la distruzione di atti di proprietà terriera e di altri documenti a seguito del conflitto.

8. Riforma del settore della sicurezza e disarmo, smobilitazione e reintegrazione

66. Il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione fanno parte del più ampio quadro di riforma del settore della sicurezza e costituiscono una delle prime iniziative di sicurezza messe in atto nei periodi post conflitto e di transizione. Ciononostante, i programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione sono raramente sviluppati o attuati in coordinamento con le iniziative di riforma del settore della sicurezza. Tale mancanza di coordinamento spesso si riflette negativamente sui diritti delle donne, ad esempio quando vengono concesse amnistie per facilitare la reintegrazione di ex combattenti che hanno commesso violazioni di genere in posizioni nel settore della sicurezza. Le donne sono inoltre escluse da posizioni all'interno delle nuove istituzioni del settore della sicurezza a causa della mancanza di pianificazione e coordinamento nella riforma del settore e nelle iniziative di disarmo, smobilitazione e reintegrazione. L'inadeguatezza dei processi di controllo ostacola ulteriormente una riforma del settore della sicurezza che tenga conto delle questioni di genere, fondamentale presupposto per lo sviluppo di istituzioni di sicurezza non discriminatorie, sensibili alle questioni di genere e rispondenti alle esigenze di sicurezza delle donne e delle ragazze, compresi i gruppi svantaggiati.

67. Al termine del conflitto, le donne devono affrontare particolari problematiche come ex combattenti o perché associate a gruppi armati nel ruolo di messaggere, cuoche, infermiere, assistenti, lavoratrici forzate e mogli. Data la struttura tradizionalmente maschile dei gruppi armati, i programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione spesso non rispondono alle specifiche esigenze delle donne e delle ragazze, non tengono conto della loro voce e le escludono. Non è raro che le ex combattenti siano escluse dalle liste di disarmo, smobilitazione e reintegrazione. I programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, inoltre, non riconoscono lo status delle ragazze associate a gruppi armati caratterizzandole come persone a carico e non come sequestrate, o escludendo quelle che non hanno svolto ruoli visibili di combattenti. Molte donne combattenti subiscono violenze sessuali e di genere, con conseguenze quali la maternità in seguito a stupro, alti livelli di malattie sessualmente trasmissibili, rifiuto o stigmatizzazione da parte delle famiglie e altri traumi. I programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione spesso non tengono conto delle esperienze e dei traumi psicologici subiti dalle donne. Pertanto, le donne non sono in grado di reintegrarsi adeguatamente nella vita familiare e sociale.

68. Anche quando le donne e le ragazze sono incluse nei processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, il supporto che ricevono è inadeguato, viziato da stereotipi di genere e insufficiente a garantire la loro indipendenza economica poiché orientato esclusivamente all'acquisizione di competenze in settori tradizionalmente femminili. I programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione non riescono inoltre ad affrontare il trauma psicosociale che le donne e le ragazze subiscono in situazioni di conflitto e post conflitto. Da ciò possono derivare ulteriori violazioni dei diritti, poiché la stigmatizzazione sociale, l'isolamento e la non indipendenza economica possono costringere alcune donne a rimanere in situazioni di sfruttamento (ad esempio con i loro rapitori) o a subirne di nuove svolgendo attività illecite per provvedere a se stesse e alle persone a loro carico.

69. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

- a) Elaborare e attuare programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione in coordinamento con, e nel quadro della riforma del settore della sicurezza;
- b) Intraprendere una riforma del settore della sicurezza che tenga conto delle questioni di genere e favorisca la creazione di istituzioni di sicurezza rappresentative, in grado di recepire le

diverse esperienze e priorità delle donne in materia di sicurezza; mantenere i contatti con le donne e le organizzazioni femminili;

c) Garantire che la riforma del settore della sicurezza sia soggetta a meccanismi inclusivi di supervisione e responsabilità con sanzioni, che includano il controllo degli ex combattenti; creare protocolli e unità specializzate per indagare sulle violazioni di genere; rafforzare le competenze di genere e il ruolo di controllo delle donne nel settore della sicurezza;

d) Garantire la partecipazione paritaria delle donne a tutte le fasi del disarmo, della smobilitazione e della reintegrazione, dalla negoziazione degli accordi di pace e creazione di istituzioni nazionali alla progettazione e all'attuazione dei programmi;

e) Garantire che i programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione si rivolgano specificamente alle donne combattenti e alle donne e ragazze associate a gruppi armati come beneficiarie, e che siano eliminate le barriere alla loro equa partecipazione; assicurare che siano forniti alle donne servizi psicosociali e altri servizi di supporto;

f) Garantire che i processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione rispondano in modo specifico alle particolari esigenze delle donne, al fine di fornire un supporto al disarmo, alla smobilitazione e alla reintegrazione specifico per genere e per età, affrontando anche le problematiche particolari delle giovani madri e dei loro figli senza esporli eccessivamente per evitare una ulteriore stigmatizzazione.

9. Riforma costituzionale ed elettorale (articoli 1-5 (a), 7 e 15)

70. Il processo di riforma elettorale costituzionale post conflitto rappresenta una opportunità fondamentale per gettare le basi dell'uguaglianza di genere nel periodo di transizione e oltre. Sia il processo che la sostanza di queste riforme possono creare un precedente per la partecipazione delle donne alla vita sociale, economica e politica nel periodo post conflitto, oltre a fornire un fondamento giuridico a cui i difensori dei diritti delle donne possono appellarsi per richiedere altri tipi di riforme basate sulle specificità di genere nei periodi di transizione. L'importanza di una prospettiva di genere nelle riforme elettorali e costituzionali post conflitto è sottolineata anche nella risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza.

71. Durante il processo di elaborazione della costituzione, la partecipazione paritaria e significativa delle donne è fondamentale per l'inclusione delle garanzie costituzionali dei diritti femminili. Gli Stati firmatari devono garantire che la nuova costituzione sancisca il principio di uguaglianza tra uomo e donna e di non discriminazione in linea con la Convenzione. Affinché le donne possano godere dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini, è importante che siano loro concesse pari opportunità iniziali attraverso l'adozione di misure speciali temporanee per accelerare l'uguaglianza di fatto.

72. La riforma elettorale e i processi di redazione della costituzione in contesti post conflitto pongono una serie di sfide uniche per garantire la partecipazione delle donne e promuovere l'uguaglianza di genere, dato che i sistemi elettorali non sono sempre concepiti in modo neutro dal punto di vista del genere. Le regole e le procedure elettorali che determinano quali gruppi di interesse siano rappresentati negli organi costituenti e in altri organi elettorali nell'era post conflitto sono fondamentali per garantire il ruolo delle donne nella vita pubblica e politica. Le decisioni in merito alla scelta dei sistemi elettorali sono importanti per superare i tradizionali pregiudizi di genere che limitano la partecipazione delle donne. Non sarà possibile compiere progressi sostanziali verso una partecipazione paritaria delle donne come candidate ed elettrici, né garantire elezioni libere ed eque, se non saranno adottate misure appropriate, come un sistema elettorale che tenga conto delle specificità di genere e l'adozione di misure temporanee speciali per aumentare la

partecipazione delle donne come candidate, garantire un adeguato sistema di registrazione degli elettori e assicurare che le donne votanti e le candidate politiche non siano soggette a violenza da parte di attori statali o privati.

73. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Garantire la partecipazione paritaria delle donne ai processi di redazione della costituzione e adottare meccanismi che tengano conto delle specificità di genere per la partecipazione pubblica e il contributo a tali processi;

b) Garantire che la riforma costituzionale e le altre riforme legislative includano i diritti umani delle donne ai sensi della Convenzione e il divieto di discriminazione nei confronti delle donne, che comprende la discriminazione diretta e indiretta nella sfera pubblica e privata, in linea con l'articolo 1 della Convenzione, e disposizioni che vietino tutte le forme di discriminazione contro le donne;

c) Garantire che le nuove costituzioni prevedano misure speciali temporanee, si applichino ai cittadini e ai non cittadini e garantiscano che i diritti umani delle donne non siano soggetti a deroghe negli stati di emergenza;

d) Garantire che le riforme elettorali includano il principio dell'uguaglianza di genere e garantiscano una equa rappresentanza delle donne attraverso l'adozione di misure speciali temporanee, come le quote, anche per i gruppi svantaggiati di donne; adottare un sistema elettorale di rappresentanza proporzionale; regolamentare i partiti politici e incaricare gli organi di gestione elettorale di garantire la conformità attraverso l'applicazione di sanzioni;

e) Garantire la registrazione delle elettrici e il loro diritto di voto, ad esempio consentendo il voto per corrispondenza, se necessario, e rimuovendo tutte le barriere, anche assicurando un numero adeguato e accessibile di seggi elettorali;

f) Adottare una politica di tolleranza zero verso tutte le forme di violenza che pregiudicano la partecipazione delle donne, compresa la violenza mirata da parte di gruppi statali e non statali contro le donne che si candidano a cariche pubbliche o contro le donne che esercitano il loro diritto di voto.

10. Accesso alla giustizia (articoli 1-3, 5 (a) e 15)

74. Al termine di un conflitto, la società si trova a dovere affrontare il complesso compito di "fare i conti con il passato" e ciò comporta la necessità di ritenere i trasgressori dei diritti umani responsabili delle loro azioni, di porre fine all'impunità, di ristabilire lo stato di diritto e di rispondere a tutti i bisogni dei sopravvissuti attraverso la giustizia e i risarcimenti. I problemi legati all'accesso alla giustizia si aggravano nelle situazioni di conflitto e post conflitto poiché i sistemi di giustizia formale possono non esistere più o funzionare con livelli incerti di efficienza o efficacia. I sistemi di giustizia esistenti possono spesso violare i diritti delle donne più che tutelarli e questo aspetto può dissuadere le vittime dal cercare giustizia. Tutti gli ostacoli affrontati dalle donne nell'ottenere giustizia dai tribunali nazionali prima del conflitto, come la discriminazione legale, procedurale, istituzionale, sociale e pratica, e la radicata discriminazione di genere, sono esacerbate durante il conflitto, persistono nella fase di post conflitto e si sommano alla disgregazione delle strutture di polizia e giudiziarie negando o impedendo l'accesso delle donne alla giustizia.

75. All'indomani del conflitto, vengono istituiti meccanismi di giustizia di transizione con l'obiettivo di agire contro le persistenti violazioni dei diritti umani, affrontare le cause alla radice del conflitto, facilitare la transizione dal conflitto al governo democratico, istituzionalizzare il meccanismo statale pensato per tutelare e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, garantire la giustizia e assicurare il riconoscimento delle responsabilità per tutte le violazioni dei

diritti umani e del diritto umanitario e garantire che tali violazioni non si ripetano. Per raggiungere questi molteplici obiettivi, vengono spesso istituiti meccanismi giudiziari e/o non giudiziari temporanei, come commissioni per la verità e tribunali ibridi, in sostituzione o a integrazione di sistemi giudiziari nazionali inefficienti.

76. Le violazioni più gravi e diffuse che si sono verificate durante il conflitto spesso rimangono impunte nei meccanismi di giustizia di transizione e sono “normalizzate” nell'ambiente post conflitto. Nonostante gli sforzi per rafforzare e/o integrare i sistemi giudiziari nazionali, i meccanismi di giustizia di transizione sono stati e continuano a essere inadeguati a garantire alle donne la giustizia e il risarcimento di tutti i danni subiti, favorendo al contrario l'impunità degli autori delle violazioni dei diritti umani delle donne. I meccanismi di giustizia di transizione trascurano l'impatto di genere dei conflitti e l'interdipendenza e l'interrelazione di tutte le violazioni dei diritti umani che si verificano durante i conflitti. Per la maggior parte delle donne, le priorità della giustizia post conflitto non dovrebbero essere limitate al porre fine alle violazioni dei diritti civili e politici, ma dovrebbero includere le violazioni di tutti i diritti, compresi quelli economici, sociali e culturali.

77. Gli obblighi degli Stati firmatari ai sensi della Convenzione impongono di affrontare tutte le violazioni dei diritti delle donne, nonché la discriminazione strutturale sessuale e di genere che è alla base di tali violazioni. Oltre a fornire un risarcimento alle donne per le violazioni di genere subite durante il conflitto, i meccanismi di giustizia di transizione possono operare un cambiamento nella vita delle donne. Dato il loro importante ruolo nel porre le basi della nuova società, questi meccanismi rappresentano un'opportunità unica per gli Stati firmatari di creare le condizioni per la realizzazione di una sostanziale uguaglianza di genere, affrontando le discriminazioni di sesso e genere preesistenti e radicate che hanno impedito alle donne di vedere riconosciuti i propri diritti ai sensi della Convenzione.

78. Sebbene i tribunali internazionali abbiano contribuito a riconoscere e perseguire i reati di genere, rimangono numerose sfide da affrontare per garantire l'accesso delle donne alla giustizia, e molte barriere procedurali, istituzionali e sociali continuano a impedire alle donne di partecipare ai processi di giustizia internazionali. La tacita accettazione delle violenze del passato rafforza la cultura del silenzio e della stigmatizzazione. I processi di riconciliazione, come quelli delle commissioni per la verità e la riconciliazione, spesso offrono alle donne sopravvissute l'opportunità di affrontare il proprio passato in un ambiente sicuro e costituiscono documenti storici ufficiali; tuttavia non dovrebbero mai essere utilizzati in sostituzione delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei confronti dei colpevoli di violazioni dei diritti umani commesse contro donne e ragazze.

79. Il Comitato ribadisce che gli obblighi degli Stati firmatari impongono loro anche di garantire il diritto delle donne a un rimedio, compreso il diritto a un adeguato ed effettivo risarcimento per le violazioni dei loro diritti ai sensi della Convenzione. Una valutazione della dimensione di genere del danno subito è essenziale per garantire alle donne un adeguato, efficace e tempestivo risarcimento per le violazioni subite durante il conflitto, indipendentemente dal fatto che i rimedi siano ordinati da tribunali nazionali o internazionali, o da programmi amministrativi di risarcimento. Più che ristabilire la situazione esistente prima delle violazioni dei diritti delle donne, le misure di riparazione dovrebbero puntare a sanare le disuguaglianze strutturali che hanno determinato le violazioni dei diritti delle donne, rispondere ai loro bisogni specifici e prevenire il ripetersi delle violazioni.

80. In molti Paesi che escono da un conflitto, i meccanismi di giustizia informale esistenti rappresentano l'unica forma di giustizia disponibile per le donne e possono essere uno strumento

prezioso nella fase post conflitto. Tuttavia, dato che i processi e le decisioni legati a questi meccanismi possono discriminare le donne, è fondamentale considerarne attentamente il ruolo nel facilitare l'accesso delle donne alla giustizia, ad esempio definendo il tipo di violazioni trattate e la possibilità di contestare le decisioni nel sistema di giustizia formale.

81. Il Comitato raccomanda agli Stati firmatari di:

a) Garantire un approccio globale ai meccanismi di giustizia di transizione che includa meccanismi giudiziari e non giudiziari, comprese le commissioni per la verità e i risarcimenti, che siano sensibili al genere e promuovano i diritti delle donne;

b) Assicurare che gli aspetti sostanziali dei meccanismi di giustizia di transizione garantiscano l'accesso delle donne alla giustizia, incaricando gli organi competenti di affrontare tutte le violazioni di genere, rifiutando l'amnistia per i reati di genere e assicurando il rispetto delle raccomandazioni e/o decisioni dei meccanismi di giustizia di transizione;

c) Assicurare che il sostegno ai processi di riconciliazione non si traduca in amnistie generalizzate per qualsiasi violazione dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la violenza sessuale contro le donne e le ragazze, e assicurare che tali processi rafforzino gli sforzi per combattere l'impunità per tali crimini;

d) Garantire che tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne siano vietate al momento di ristabilire lo stato di diritto durante la riforma del sistema legale, e stabilire sanzioni penali, civili e disciplinari, se necessarie; includere misure specifiche volte a proteggere le donne da qualsiasi atto di discriminazione;

e) Assicurare che le donne siano coinvolte nella progettazione, nell'applicazione e nel monitoraggio dei meccanismi di giustizia di transizione a tutti i livelli, in modo da garantire che la loro esperienza del conflitto sia inclusa, che le loro particolari esigenze e priorità siano soddisfatte e che tutte le violazioni subite siano affrontate; assicurare la loro partecipazione alla progettazione di tutti i programmi di risarcimento.

f) Adottare i meccanismi appropriati per facilitare e incoraggiare la piena collaborazione e il coinvolgimento delle donne nei meccanismi di giustizia di transizione, anche assicurando che la loro identità sia protetta durante le udienze pubbliche e che le loro testimonianze siano raccolte da funzionari di sesso femminile;

g) Fornire rimedi efficaci e tempestivi che rispondano ai diversi tipi di violazioni subite dalle donne e garantire risarcimenti adeguati e completi; affrontare tutte le violazioni di genere, comprese le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi, la schiavitù domestica e sessuale, i matrimoni forzati e lo sfollamento forzato, oltre alla violenza sessuale e alle violazioni dei diritti economici, sociali e culturali;

h) Adottare procedure sensibili al genere per evitare la rivittimizzazione e la stigmatizzazione; istituire speciali unità di protezione e sportelli di genere nelle stazioni di polizia; svolgere le indagini in modo riservato e sensibile; garantire che durante le indagini e i processi sia dato alla testimonianza delle donne e delle ragazze lo stesso peso della testimonianza degli uomini;

i) Combattere l'impunità per le violazioni dei diritti delle donne e garantire che tutte le violazioni dei diritti umani siano adeguatamente indagate, perseguite e punite consegnando i colpevoli alla giustizia;

j) Migliorare la responsabilità penale, anche assicurando l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario; rafforzare la capacità del personale di sicurezza, medico e giudiziario di raccogliere e conservare le prove forensi relative alle violenze sessuali in contesti di conflitto e post conflitto; migliorare la collaborazione con altri sistemi giudiziari, compresa la Corte penale internazionale;

k) Migliorare l'accesso delle donne alla giustizia, anche attraverso l'assistenza legale; istituire tribunali specializzati, come i tribunali per la violenza domestica e per la famiglia, e creare tribunali mobili per i campi, gli insediamenti e le zone remote; assicurare adeguate misure di protezione per le vittime e i testimoni, compresa la non divulgazione dell'identità e la garanzia di protezione;

l) Implementare direttamente meccanismi di giustizia informale e incoraggiare le riforme appropriate, ove necessario, per allineare questi processi ai diritti umani e agli standard di uguaglianza di genere, e per garantire che le donne non siano discriminate.

V. Conclusioni

82. Oltre a quanto sopra, il Comitato formula le seguenti raccomandazioni agli Stati firmatari.

A. Monitoraggio e rapporti

83. Gli Stati firmatari devono riferire in merito al quadro giuridico, alle politiche e ai programmi che hanno attuato per garantire i diritti umani delle donne nella prevenzione dei conflitti, nei conflitti e nella fase post conflitto. Gli Stati firmatari devono raccogliere, analizzare e rendere disponibili statistiche disaggregate per sesso, oltre alle tendenze nel tempo riguardanti le donne, la pace e la sicurezza. I rapporti degli Stati firmatari devono trattare le azioni all'interno e all'esterno del loro territorio nelle aree sotto la loro giurisdizione, oltre alle azioni intraprese individualmente e in qualità di membri di organizzazioni internazionali, per quanto riguarda le donne e le situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto.

84. Gli Stati firmatari devono fornire informazioni sull'attuazione del programma del Consiglio di sicurezza per le donne, la pace e la sicurezza, in particolare le risoluzioni [1325 \(2000\)](#), [1820 \(2008\)](#), [1888 \(2009\)](#), [1889 \(2009\)](#), [1960 \(2010\)](#) e [2106 \(2013\)](#), anche illustrando in modo specifico la conformità a eventuali parametri o indicatori delle Nazioni Unite inseriti in tale programma.

85. Il Comitato accoglie inoltre con favore i contributi delle missioni delle Nazioni Unite coinvolte nell'amministrazione di territori stranieri sulla situazione dei diritti delle donne nei territori sotto amministrazione, nella misura in cui essi riguardino la prevenzione dei conflitti, il conflitto e la fase post conflitto.

86. Ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione, il Comitato invita le agenzie specializzate a presentare rapporti sull'attuazione della Convenzione nelle situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto.

B. Ratifica o adesione al trattato

87. Gli Stati firmatari sono invitati a ratificare tutti gli strumenti internazionali rilevanti per la protezione dei diritti delle donne nelle situazioni di prevenzione dei conflitti, conflitto e post conflitto, inclusi:

a) Protocollo opzionale della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1999);

b) Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, relativo al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000);

c) Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (1977); Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (1977);

- d) Convenzione sullo status di rifugiati (1951) e relativo Protocollo (1967);
- e) Convenzione sullo status di apolidi (1954) e Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (1961);
- f) Protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;
- g) Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998);
- h) Trattato sul commercio di armi (2013).